



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 41 del 11/06/2021

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 191 del D.Lvo n. 152/2006 - Disposizioni urgenti per la gestione dei rifiuti urbani di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Calabria

Il Dirigente Generale
Dipartimento Tutela dell'Ambiente
previo controllo degli atti richiamati, attesta la
regolarità tecnica e la legittimità del presente atto
Ing. Gianfranco Comito
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus e la successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 con la quale è stato tra l'altro stabilito che "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2021 che proroga, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep.n.631del27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

Vista l'Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore;

Visto l'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevede che "*...qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale...()... possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente...*";

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0022276 del 30/03/2020 recante "*Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19 – indicazioni*";

Vista la Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004, recante "*Statuto della Regione Calabria*", e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 34, lettera m) dello Statuto Regionale, rubricato "*Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale*", che riconosce, espressamente, tra i poteri del Presidente quello di adottare "i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente";

Vista la Legge Regionale n. 14/2014 rubricata "*Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria*" e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 381 del 13/10/2015 recante "*Attuazione della L. R. n. 14/2014: delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e delle Aree di Raccolta Ottimali (ARO); approvazione schema di convenzione e schema di regolamento per costituzione e funzionamento delle Comunità d'ambito*";

Visto il Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 156/2016 e modificato con la Deliberazione del Consiglio n. 474 del 10 dicembre 2019;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 246 del 7 settembre 2019;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria contingibili e urgenti emanate in concomitanza con l'emergenza sanitaria COVID-19 per la gestione dei rifiuti urbani: n. 14 del 21 marzo 2020; n. 28 del 10 aprile 2020; n. 45 del 20 maggio 2020; n. 54 del 4 luglio 2020; n. 56 del 21 luglio 2020; n. 62 del 13 agosto 2020; n. 70 del 2 ottobre 2020; n. 91 del 30 novembre 2020; n. 99 del 30 dicembre 2020; n. 24 del 12 aprile 2021;

Premesso che

- ai Comuni spetta l'esercizio della funzione fondamentale assegnata dall'art. 19 comma 1 lettera f) della legge n. 95 del d.l. 95/2012 relativa a *"l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi"*;
- la legge regionale n. 14 dell'11 agosto 2014 stabilisce la dimensione territoriale per l'organizzazione del servizio pubblico essenziale di gestione dei rifiuti urbani, ossia gli ambiti territoriali ottimali, coincidenti con il territorio delle province calabresi, e istituisce l'ente di governo di cui all'articolo 3-bis del d.l.138/2011, convertito dalla legge 148/2011 denominato "Comunità d'Ambito", costituito dall'associazione dei Comuni ricadenti in ciascun ambito ex art. 30 del D.lgs. 267/2000;
- la legge regionale n. 11 del 7 maggio 2019 ha attribuito alla Città Metropolitana di Reggio Calabria la funzione di ente di governo dell'ATO di Reggio Calabria;
- l'ente di governo dell'ATO svolge i compiti elencati nell'art. 4 comma 9 l.r. 14/2014 finalizzati all'organizzazione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo un principio di efficacia, efficienza ed economicità, realizzando, attraverso la predisposizione e l'attuazione dei piani d'ambito, gli obiettivi di raccolta differenziata e l'autosufficienza impiantistica a livello di ambito, attraverso la realizzazione degli interventi previsti nel piano regionale di gestione dei rifiuti;
- cessata la competenza transitoria della Regione Calabria sulla base della disciplina di cui alla legge regionale n. 18 del 12 aprile 2013, dal 1 gennaio 2019 i Comuni riuniti nelle rispettive Comunità d'Ambito sono subentrati nella titolarità della funzione sull'intero ciclo di gestione dei rifiuti urbani;

Considerato che

- la Regione Calabria ha adottato strumenti extra-ordinem in concomitanza della diffusione della pandemia da COVID-19 e della conclamata emergenza dichiarata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare, l'Ordinanza del Presidente n. 24 del 12 aprile 2021:
 - descrive il fabbisogno regionale di smaltimento dei rifiuti codici EER 19.12.12, 19.05.01 e 19.05.03 per consentire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento ai picchi di produzione della stagione estiva;
 - elenca le volumetrie residue disponibili nelle discariche regionali alla data di emanazione del provvedimento (San Giovanni in Fiore, Cassano allo Ionio, vasca 2 di Lamezia Terme, Crotona) e quelle future (Melicuccà, San Giovanni in Fiore, vasca 1 di Lamezia Terme);
 - autorizza la coltivazione in continuità della vasca 1 della discarica di Lamezia Terme e della discarica di San Giovanni in Fiore (sormonto lotto 1);
 - dispone, in deroga alla legge 14/2014, che le volumetrie delle discariche pubbliche regionali siano a servizio dell'intero territorio regionale;
 - dispone che il Dipartimento Tutela dell'Ambiente: *"a) predisporre e inviare alle Comunità d'Ambito di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Crotona e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, con urgenza entro 10 giorni dalla emanazione della presente ordinanza, la ripartizione dei volumi di cui al punto 3 della presente ordinanza tra tutti gli ATO Rifiuti, privilegiando il principio di prossimità; b) regola i conferimenti giornalieri dei rifiuti - codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 - prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani pubblici e privati al servizio del circuito pubblico nelle discariche regionali, con la predisposizione di un calendario da inviare ai gestori degli impianti produttori e agli enti di governo di ciascun ATO Rifiuti; c) regola, in particolari condizioni di eccezionalità e urgenza e a soccorso dei territori in difficoltà nei diversi ambiti territoriali, i flussi dei rifiuti urbani in ingresso agli impianti di trattamento pubblici e privati a servizio del circuito pubblico, ubicati anche in ambiti territoriali diversi, previa verifica della disponibilità residua di trattamento giornaliero"*;
 - dispone che le Comunità d'Ambito di Cosenza, Catanzaro, Crotona, Vibo Valentia e alla Città Metropolitana di Catanzaro: *"a) predispongono, con urgenza entro i 10 giorni successivi alla ricezione della ripartizione di cui al punto 4 lettera a), un piano di emergenza per l'individuazione del fabbisogno residuo di smaltimento dei rifiuti codice EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 per l'anno 2021, finalizzato all'individuazione del deficit da colmare per ciascuno ambito territoriale ottimale, con particolare riguardo alla stagione estiva; b) indicano, con urgenza entro i 15 giorni successivi, le gare per l'affidamento del servizio di trattamento/smaltimento in impianti extra-regionali per far fronte al deficit di cui al punto a);"*

Considerato altresì che

- Con nota prot. SIAR n. 220302 del 14/05/2021 il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela dell'Ambiente, in ottemperanza alla citata disposizione dell'O.P.G.R. n. 24/2021:
 - ha trasmesso alla Comunità d'Ambito di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria la ripartizione dei volumi di smaltimento nelle discariche regionali, operata sulla base del principio di prossimità al bacino di produzione e, in caso di deficit di smaltimento, sulla base delle volumetrie che residuano nelle discariche una volta soddisfatto tale principio;
 - ha ribadito la disposizione di cui al punto 5 dell'O.P.G.R. 24/2021, per cui ciascun ente di governo dell'ATO Rifiuti debba procedere alla verifica del fabbisogno residuo di smaltimento e all'individuazione di siti di conferimento extraregionali;
- in particolare, per l'ATO di Cosenza, la ripartizione operata con la citata nota dipartimentale prot. SIAR n. 220302/2021, ha stimato un deficit di smaltimento a partire dal mese di luglio 2021, dovuto sia all'esaurimento della discarica di Cassano allo Ionio che alla sovra-produzione estiva, in parte colmato con il ricorso alla discarica pubblica di Melicuccà la quale, secondo la previsione, sarebbe dovuta entrare in esercizio al 1 giugno 2021;

Preso atto che alla data del 1 giugno 2021 la discarica di Melicuccà non è entrata in esercizio;

Considerato che

- con nota prot. n. __ del 09/06/2021 acquisita agli atti al prot. SIAR n. 262020 del 09/06/2021, la Comunità d'Ambito di Cosenza ha presentato all'Autorità competente in materia ambientale l'istanza per la valutazione ambientale e l'autorizzazione all'esercizio del progetto relativo alla messa in sicurezza e chiusura definitiva della I buca della discarica sita in loc. La Silva del Comune di Cassano allo Ionio;
- con nota del 31/05/2021 acquisita al prot. SIAR n. 248763 del 01/06/2021 la Comunità d'Ambito di Cosenza:
 - ha comunicato il prossimo esaurimento dei volumi di abbando relativi alla IV buca della discarica di Cassano allo Ionio autorizzata con DDG n. 7334/2020;
 - ha chiesto, "*... al fine di scongiurare gravi problematiche igienico-sanitarie ... vista la difficoltà di trovare spazi di smaltimento fuori Regione, nonostante si continui costantemente nella loro ricerca, e per garantire la continuità dei conferimenti assicurando la corretta gestione dei rifiuti ...*" l'emissione di un'Ordinanza contingibile e urgente che autorizzi, l'esercizio della I buca della discarica sita in loc. La Silva nel comune di Cassano, nelle more dell'ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri previsti dalla normativa vigente;

Considerato altresì che

- il prossimo esaurimento della IV buca della discarica sita in loc. La Silva di Cassano allo Ionio, posta a servizio dell'ATO Rifiuti Cosenza, determinerà un deficit di smaltimento dei rifiuti non pericolosi codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 prodotti dal trattamento dei rifiuti urbani, aggravato dalla mancata entrata in esercizio della discarica di Melicuccà, individuata nella ripartizione di cui alla nota prot. SIAR n. 248763 del 01/06/2021, quale discarica di soccorso dell'ATO Cosenza;
- la continuità dei conferimenti degli scarti di lavorazione della discarica pubblica di Cassano attraverso la messa in sicurezza e chiusura definitiva della I buca della discarica pubblica di Cassano allo Ionio, per come si evince dalla documentazione presentata dalla Comunità d'Ambito di Cosenza, consentirà:
 - l'allineamento morfologico del sito di discarica attraverso la realizzazione di una copertura definitiva con quota pari a quella già realizzata per la II e III buca e da realizzare per la IV buca;
 - il recupero volumetrico del corpo della I buca per circa 29.000 mc che potrà contribuire a ridurre il deficit di smaltimento per l'ATO Cosenza;

Ritenuto altresì

- necessario garantire la continuità dei conferimenti nella discarica pubblica di Cassano (CS) autorizzando, nelle more dell'ottenimento del parere ambientale e dell'autorizzazione all'esercizio, la messa in sicurezza e la chiusura definitiva della I buca della discarica di Cassano allo Ionio con i codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 sino ad una volumetria pari a circa 29.000 mc e comunque sino al raggiungimento del piano quotato di progetto, secondo le indicazioni tecniche e gestionali contenute nella documentazione allegata all'istanza depositata dalla Comunità d'Ambito di Cosenza il 09/06/2021 e acquisita al prot. n. 262020 del 09/06/2021;

Dato atto che

- ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali sono inseriti tra i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593;
- come evidenziato nella circolare del MATTM n.0022276 del 30/03/2020 *“la complessa situazione emergenziale connessa al COVID 19 sta esercitando pressioni senza precedenti sulla società e sulla economia, incidendo altresì sulla garanzia di fornire i servizi essenziali alla cittadinanza. In tale ambito risulta quanto mai necessario intervenire al fine di assicurare la corretta gestione dei rifiuti, dal servizio di raccolta al trattamento e smaltimento finale, adottando allo stesso tempo misure supplementari per garantire elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore, nonché della tutela della salute pubblica e dell'ambiente”*;
- il servizio pubblico essenziale della raccolta e del trattamento dei rifiuti urbani non può essere in alcun modo interrotto, sia per i caratteri di universalità e di non escludibilità, ma soprattutto nell'attuale contingenza della pandemia in corso da COVID-19 che impone ulteriori misure di prevenzione e precauzione per la tutela della salute umana;
- la diffusività del coronavirus e il rischio di contagio saranno aggravate dalle criticità igienico-sanitaria e ambientale derivanti dal blocco delle raccolte dei rifiuti nei territori comunali, con il rischio di depositi incontrollati in tutte le aree urbane e periurbane, con gravi ripercussioni anche in termini di tensioni sociali;

Considerato che

- Con nota prot. n. SIAR n. 262331 del 09/06/2021 è stato richiesto il parere ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i alla azienda sanitaria provinciale di Cosenza che, con nota prot. n. 75585 dell'11/06/2021, acquisita al prot. n. 266460 del 11/06/2021, ha espresso parere favorevole;
- Con nota prot. n. SIAR n. 262342 del 09/06/2021 è stato richiesto il parere ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente che, con pec dell'11/06/2021, acquisita al prot. 266664 del 11/06/2021, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

Evidenziata

- la proporzionalità del provvedimento essendo la presente ordinanza resasi necessaria per fronteggiare situazioni a tutela di un bene costituzionalmente garantito ed espressamente tutelato all'art.32 della Carta Costituzionale;
- l'urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della salute pubblica;

Ritenuto che le situazioni e motivazioni esposte, di eccezionalità ed urgenza, ed in presenza altresì dell'emergenza COVID 19, necessitano la tutela della sanità pubblica per cui, in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione occorre ricorrere all'emanazione di una Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i e dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 83;

Visti

- l'articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
- l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
- l'art.191 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che disciplina il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti

ORDINA

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 191, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

1. in deroga agli artt. agli artt. 19, 20, 21, 22, 24, 24 bis, 25, 26, 27, 27 bis, 28, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogati:

- a) l'Ambito Territoriale Ottimale Rifiuti di Cosenza, al raggiungimento della saturazione degli attuali conferimenti della IV buca della discarica in loc. La Silva del Comune di Cassano allo Ionio, è autorizzata in via d'urgenza e al massimo entro i 6 mesi successivi all'emanazione della presente ordinanza, all'esercizio, senza soluzione di continuità ed eseguendo le necessarie opere accessorie, dei volumi della I buca della discarica per circa 29.000 mc, finalizzato alla messa in sicurezza e chiusura definitiva del corpo di discarica per l'allineamento morfologico del profilo del sito della discarica, secondo la documentazione progettuale allegata all'istanza presentata il 09/06/2021 e acquisita al prot. SIAR n. 262020 del 09/06/2021; preliminarmente all'avvio dei conferimenti si dovrà adempiere a quanto prescritto dall'ARPACal nel parere acquisito al prot. 266664 del 11/06/2021;
 - b) nelle more che il progetto di messa in sicurezza e chiusura definitiva della I buca, presentato all'autorità competente in materia ambientale, ottenga tutte le autorizzazioni necessarie, l'esercizio della discarica è autorizzato per i codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 prodotti dal trattamento dei rifiuti urbani, e dovrà avvenire secondo le indicazioni tecniche e gestionali contenute nella documentazione allegata all'istanza depositata il 09/06/2021, secondo il piano di monitoraggio e controllo allegato nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con DDG n. 7334/202021, eseguendo eventuali opere accessorie volte anche ad assicurare la corretta gestione della volumetria di abbando, nonché secondo quanto prescritto dall'ARPACal nel parere acquisito al prot. 266664 del 11/06/2021;
 - c) raggiunto il piano quotato di progetto, ovvero la durata massima fissata, qualora non intervenga l'autorizzazione all'esercizio, la Comunità d'Ambito di Cosenza provvede alle operazioni di chiusura e post gestione previste dal D.lgs. 121/2020, presentando un apposito progetto all'autorità competente per i provvedimenti di competenza;
2. in deroga agli artt. 4, 4-bis, 5 e 6 della legge regionale n. 14/2014 i volumi della discarica pubblica sono al servizio dell'intero territorio regionale per garantire la ricomposizione di eventuali squilibri territoriali e assicurare condizioni di equità e parità di accesso al trattamento dei rifiuti urbani;
 3. Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela dell'Ambiente provvede a regolare i conferimenti giornalieri dei rifiuti - codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 nella I buca della discarica in loc. La Silva del Comune di Cassano allo Ionio, con un conferimento giornaliero massimo di 150 tonnellate e con la predisposizione di un calendario da inviare ai gestori produttori del rifiuto non pericoloso e agli enti di governo degli ATO Rifiuti;

DISPONE

- La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministero della Transizione Ecologica-Direzione per la transizione ecologica e gli investimenti verdi, al Prefetto di Cosenza, alle Comunità d'Ambito di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Crotona, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali, all'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Calabria, al Dipartimento Tutela dell'Ambiente, al Comune di Cassano allo Ionio;
- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni;
- la presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente
Dott. Antonino Spirlì